

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4575-A**

## **RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)**

(RELATORE FOLLIERI)

Comunicata alla Presidenza il 3 maggio 2000

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82,  
recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia  
cautelare nella fase del giudizio abbreviato

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**e dal Ministro della giustizia**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2000**

—————

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	6
Emendamenti proposti dalla Commissione al testo del decreto- legge . . . . .	»	7
Disegno di legge. . . . .	»	12
Testo del decreto-legge. . . . .	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha innovato profondamente il giudizio abbreviato: non è più un rito «patteggiabile», nel senso che il pubblico ministero non ne può impedire la celebrazione con un parere negativo ed il giudice è obbligato ad ammetterlo, ferma restando la possibilità di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione nel caso in cui ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

Come si vede il rito in questione può essere suscettibile di sviluppi abbastanza complessi per la richiamata integrazione probatoria ad opera del giudice, ma anche perché sempre con la citata novella è stato introdotto il cosiddetto giudizio abbreviato condizionato. Infatti l'imputato, ferma restando l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio e delle prove assunte nell'udienza preliminare, può subordinare la richiesta ad un'integrazione probatoria «necessaria ai fini della decisione». In tal caso il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'acquisizione dei nuovi elementi richiesti risulta «necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili». Al pubblico ministero è riservata la possibilità di «chiedere l'ammissione di prova contraria». Non v'è chi non veda la macchinosità della procedura che incide notevolmente sulla sua speditezza.

Ciò premesso, va ricordato che nel nostro ordinamento processuale penale la custodia cautelare è soggetta a termini di durata massima operanti nell'ambito della fase delle indagini preliminari, nel giudizio di primo, di

secondo e di terzo grado. Termini che spaziano da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno e sei mesi a seconda dello stadio in cui si trovi il procedimento e del tipo di reato, come stabilito dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

«Tale situazione» - si legge nella relazione governativa che accompagna il decreto-legge - «appare sostanzialmente incompatibile con il mantenimento di un regime dei termini di custodia quale quello attualmente vigente, che riconnette la caducazione della misura per esaurimento del termine di fase alla pronuncia di una decisione che, per quanto qui interessa, può intervenire in tempi assai dilatati».

Da ciò la necessità di un intervento, affidato all'articolo 1, sulla disciplina dell'articolo 303 del codice di procedura penale con la creazione di una nuova fase che prende le mosse dal provvedimento ammissivo del rito abbreviato e che viene dotata di termini di custodia cautelare ridotti rispetto a quelli previsti per il giudizio dibattimentale (tre, sei e nove mesi).

Le stesse ragioni sono state poste a base dell'integrazione dell'articolo 304 del codice di procedura penale effettuata dall'articolo 2 del decreto-legge di cui si propone la conversione, con cui è stata estesa la regola sulla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare anche alla fase in cui il giudizio si celebra con la procedura del rito abbreviato.

Con l'articolo 4 viene delineata una norma transitoria, alla stregua della quale le regole di cui sopra si applicano anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sempre che la custodia cautelare non abbia già perso efficacia. In tali casi i termini di durata massima di custo-

dia cautelare come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), decorrono dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto il giudizio abbreviato o dalla data in cui ha avuto esecuzione la custodia cautelare, se successiva alla medesima ordinanza.

Inoltre, con l'articolo 3, si è dato vita ad un intervento correttivo del comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 479 del 1999, ove vi è un richiamo al comma 2 del medesimo articolo invece che al comma 3, come sarebbe stato corretto fare.

La Commissione Giustizia prendendo lo spunto da tale ultima scelta ha ritenuto, approvando anche emendamenti del Governo, che ragioni di necessità ed urgenza (*ex* articolo 77 della Costituzione) potessero essere poste a base di ulteriori rivisitazioni correttive di talune disposizioni - soprattutto del codice di procedura penale - modificate o introdotte dalla più volte citata legge n. 479 del 1999.

All'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale è stato precisato che i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni rimangono attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anche nell'ipotesi del tentativo e, quindi, anche se in quest'ultimo caso il massimo edittale scende al disotto del predetto limite di dieci anni.

All'articolo 33-*ter* del codice di procedura penale si è attribuita al tribunale in composizione collegiale la cognizione dei delitti di cui all'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora ricorra una qualsiasi delle aggravanti previste dall'articolo 80 dello stesso testo unico, mentre oggi i delitti in questione risultano attribuiti al tribunale in composizione monocratica qualora ricorra l'aggravante di cui al comma 2 del citato articolo 80. Tale esclusione non appare infatti condivisibile e, al riguardo, va ricordato che nel previgente testo degli articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale la riserva di col-

legalità era prevista, per effetto del rinvio integrale alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, solo per i delitti di cui all'articolo 73 del citato testo unico sugli stupefacenti aggravati proprio ai sensi del comma 2 dell'articolo 80 dello stesso testo unico. Si tratta di un'ipotesi che il legislatore ritiene, in linea di principio, di accertamento più complesso, come risulta dal menzionato articolo 407 che la include fra quelle per le quali è previsto che la durata massima delle indagini preliminari possa arrivare sino a due anni e, inoltre, va sottolineato che l'aggravante di cui al citato comma 2 dell'articolo 80 presenta una gravità uguale o addirittura maggiore rispetto a quelle previste dagli altri commi del medesimo articolo.

All'articolo 305 del codice di procedura penale è stata poi prevista un'ulteriore ipotesi di proroga dei termini di custodia cautelare in relazione alla disciplina dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, istituto introdotto dall'articolo 17 della legge n. 479 del 1999.

All'articolo 419 dello stesso codice è stata inserita una modifica che coordina tale disposizione con l'introduzione dell'istituto della contumacia nella fase dell'udienza preliminare.

La previsione introdotta nell'articolo 425 del codice di rito consegue invece alla modifica apportata dall'articolo 23 della legge n. 479 del 1999 alla disciplina della sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, ed in particolare alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura penale per cui tale provvedimento non può essere emesso quando da esso dovrebbe comunque conseguire una misura di sicurezza, senza ulteriori specificazioni. La *ratio* della modifica introdotta è comprensibile con riferimento alle misure di sicurezza personali, ma non trova alcuna ragione per quel che riguarda la confisca, misura di sicurezza patrimoniale che, a norma dell'articolo 240 del codice pe-

nale, in caso di proscioglimento può avere solo ad oggetto cose che costituiscono oggettivamente il prezzo del reato, ovvero addirittura delle quali il semplice uso, porto eccetera, costituisca reato. Non vi è, pertanto, valida ragione di garanzia per impedire che il proscioglimento sia pronunciato in tali casi, ed anzi la nuova situazione normativa si risolve in uno svantaggio per l'imputato che, in luogo del proscioglimento, si vedrà invece imposto l'onere di un dibattimento soltanto a causa della necessità di confiscare gli oggetti anzidetti.

All'articolo 429 del codice di procedura penale è stata reintrodotta la previsione di un termine minimo di venti giorni fra la notificazione del decreto che dispone il giudizio all'imputato contumace e la data fissata per il giudizio. Si è previsto altresì che la notificazione debba essere effettuata all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti al momento della lettura del provvedimento che dispone il giudizio. Il testo del vigente comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale prevede, invece, la notificazione al solo imputato *contumace* all'udienza preliminare, senza stabilire un termine minimo. La soluzione suggerita riprende quella già fatta propria dal Senato in sede di esame in prima lettura del disegno di legge «Carotti» (Atto Senato 3807) ed è inoltre sostanzialmente conforme al previgente testo dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale. La proposta appare in grado di assicurare una maggiore tutela dei diritti della difesa e rende più agevole la lettura dei rinvii contenuti negli articoli 184, comma 3, e 520, comma 2, del codice di procedura penale.

Con l'introduzione poi dell'articolo 441-*bis* del codice di procedura penale si è inteso, ferma restando la scelta, a suo tempo introdotta dalla Camera dei deputati, di con-

sentire che si proceda a nuove contestazioni in sede di giudizio abbreviato, assicurare all'imputato la possibilità di chiedere la prosecuzione del procedimento nelle forme ordinarie, e ciò anche al fine di eliminare il rischio che la previsione delle contestazioni disincentivi l'accesso al rito alternativo.

All'articolo 460 del codice di rito si è eliminata una previsione superflua, visto che la cosiddetta «Legge Carotti» (citata legge n. 479 del 1999) (si veda l'articolo 37, comma 5) ha modificato l'articolo 689 del medesimo codice, escludendo l'iscrizione dei decreti penali di condanna nei certificati del casellario giudiziario rilasciati a richiesta dell'interessato.

La correzione apportata all'articolo 550 del codice di procedura penale è invece volta a rimediare ad un'imprecisione del testo, introdotto dalla legge n. 479 del 1999, che, nell'individuare al comma 1 le fattispecie demandate *quoad poenam* al tribunale in composizione monocratica, ha contemplato le contravvenzioni ed i delitti puniti con una determinata pena detentiva eventualmente congiunta a pena pecuniaria, e non anche i delitti puniti con la sola pena pecuniaria. La mancanza di valida *ratio* per tale esclusione impone di ritenere che essa sia stata dovuta a mera dimenticanza.

Sempre in relazione alle innovazioni conseguenti alla legge n. 479 del 1999, sono state poi introdotte altre modifiche, aventi prevalentemente natura di coordinamento o volte a prevenire possibili dubbi interpretativi, in riferimento all'articolo 162 del codice penale, all'articolo 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario, all'articolo 7 della stessa legge n. 479 del 1999 e infine all'articolo 328, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale.

FOLLIERI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PELLEGRINO)

**sul disegno di legge**

18 aprile 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

### Art. 2.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo le parole: "in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi" sono inserite le seguenti: "o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4"».

2.1 (Nuovo testo)

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: "i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni", sono inserite le seguenti: ", anche nell'ipotesi del tentativo"».

2.0.1 (Nuovo testo)

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 33-ter del codice di procedura penale, le parole: "commi 1, 3 e 4" sono soppresse».

2.0.2

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero" sono aggiunte le seguenti: "e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia"».

2.0.4

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: "l'applicazione di una misura di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "diversa dalla confisca"».

2.0.5

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio"».

2.0.7

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 441 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

"Art. 441-bis. - (*Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni nel giudizio abbreviato*). - 1. Quando, nei casi previsti dall'arti-



colo 438, comma 5, e dall'articolo 441, comma 5, il pubblico ministero procede a nuove contestazioni ai sensi dell'articolo 423, commi 1 e 2, il giudice informa l'imputato che può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

2. La richiesta deve essere formulata dall'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. La procura deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

3. Il giudice, se l'imputato o il difensore ne fa istanza, assegna all'imputato un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione della richiesta, ovvero per l'integrazione delle proprie difese, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare ovvero, se la richiesta di giudizio abbreviato era stata presentata nel corso dell'udienza preliminare, il giorno per la prosecuzione dell'udienza medesima. Gli atti di integrazione probatoria compiuti a norma dell'articolo 438, comma 5, o dell'articolo 441, comma 5, hanno, ai fini dei provvedimenti previsti dall'articolo 424 e, nel caso di rinvio a giudizio, ai fini del giudizio, la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta.

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle nuove contestazioni, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria"».

2.0.10 (Nuovo testo)

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale, le parole: "e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati" sono soppresse».

2.0.11

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, le parole: ", anche congiunta a pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva"».

2.0.12

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 162 del codice penale è aggiunto il seguente:

"In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita".».

2.0.3

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale"».

3.0.1

LA COMMISSIONE

**Art. 3.**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale"».

3.0.2

**Art. 4.**

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. La disposizione dell'articolo 328, comma 1-bis, del codice di procedura penale deve essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, anche le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente"».

4.0.1

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2000.*

**Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare  
nella fase del giudizio abbreviato**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le disposizioni del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato;

Rilevato che le profonde modifiche al sistema processuale penale introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di rito abbreviato hanno trasferito su quest'ultimo una rilevante serie di incombenze in precedenza riservate alla sola sede dibattimentale, così dilatandone i tempi e rendendo inadeguato l'attuale meccanismo normativo di determinazione dei termini massimi di custodia cautelare nella parte incidente su tale fase processuale;

Ritenuto coerente con la nuova fisionomia del giudizio abbreviato riservare ad esso una specifica fascia, in sede di determinazione dei termini di custodia cautelare, parallela a quella prevista per il giudizio che avvenga con il rito ordinario, ferma restando la durata complessiva dei predetti termini, al solo fine di riequilibrare tempi e scansioni della custodia stessa ed evitare scarcerazioni per decorrenza dei termini incongrue ed ingiustificate in relazione allo svolgimento in concreto dei relativi processi;

Ritenuto che tale situazione straordinaria, che emerge come conseguenza di una recente modifica legislativa, non può che essere fronteggiata con apposito intervento legislativo urgente ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta, altresì la necessità e l'urgenza di rettificare nel comma 4 dell'articolo 13 della predetta legge 16 dicembre 1999, n. 479, un richiamo erroneo in materia di autenticazione della procura speciale rilasciata al difensore, al fine di rimuovere incertezze interpretative tali da determinare conseguenze negative per un numero rilevante di parti private costituite nel processo penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale è così modificato:

*a)* nella lettera *a)* le parole: «dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:» sono sostituite dalle seguenti: «dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:»;

*b)* dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis)* dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;

3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;».

#### Articolo 2.

1. L'articolo 304 del codice di procedura penale è così modificato:

*a)* nel comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)* e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.»;

c) nel comma 5, le parole: «Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato.».

#### Articolo 3.

1. Nel comma 4 dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3».

#### Articolo 4.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 si applicano anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che la custodia cautelare non abbia già perso efficacia.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i termini stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), decorrono dalla data dell'emissione dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto il giudizio abbreviato o dalla data in cui ha avuto esecuzione la custodia cautelare, se successiva alla medesima ordinanza.

#### Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2000.

CIAMPI

D'ALEMA - DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

